

(N. 2094)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 23 luglio 1957 (V. Stampato n. 2984)

presentato dal Ministro delle Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 LUGLIO 1957

Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento  
delle navi militari che si recano all'estero

### DISEGNO DI LEGGE

#### Articolo unico.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049, sono aggiunti i seguenti commi:

« Si provvede altresì alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento del-

le navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

Dollari U.S.A. . . . .	10.000
Lire sterline . . . . .	5.000
Franchi francesi . . . . .	5.000.000

Tale fondo sarà reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193 ».